

REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO
“CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CLASSE 2 (TIER 2) A
TASSO FISSO 5,75%
29/12/2017 – 29/12/2024”
Emittente: Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

CODICE ISIN IT0005320129

Articolo 1 – Importo e titoli

Il presente regolamento disciplina l'emissione del prestito obbligazionario “Cassa di Risparmio di Bolzano Obbligazioni Subordinate Classe 2 (Tier 2) a Tasso Fisso 5,75% 29/12/2017 – 29/12/2024” (il “**Prestito Obbligazionario**”) emesso da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (l’“**Emittente**”) di importo nominale complessivo pari a massimi Euro 5.000.000 e costituito da un massimo di n. 50 obbligazioni aventi valore nominale unitario pari a Euro 100.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) ed all'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione

delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

Articolo 2 – Dematerializzazione ed accentramento

Le Obbligazioni sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dal TUF. I soggetti che siano di volta in volta portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

Articolo 3 – Data di emissione, Data di regolamento e Prezzo di emissione

La data di emissione del Prestito Obbligazionario è il 29 dicembre 2017. La data di regolamento è il 29 dicembre 2017. Il prezzo di emissione delle

Obbligazioni è pari a 100% del loro valore nominale.

Articolo 4 - Durata

Il Prestito Obbligazionario è emesso il 29 dicembre 2017 e avrà durata fino al 29 dicembre 2024 (Data di scadenza).

Articolo 5 - Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 29 dicembre 2024 mediante il rimborso del capitale alla pari del valore nominale e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "**Direttiva**"), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

A prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, in caso di dissesto o rischio di dissesto di quest'ultimo, le Autorità hanno facoltà di ridurre o convertire in azioni gli strumenti di capitale (tra cui rientrano le Obbligazioni), quando ciò consente di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto, ovvero, nell'ambito della procedura di risoluzione, di applicare lo strumento del "*bail-in*", con effetti equivalenti. In caso di "*bail-in*" le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le Obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Articolo 6 – Godimento

Il Prestito Obbligazionario ha godimento 29 dicembre 2017 ("**Data di Godimento**")

Articolo 7 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi nella misura del 5,75% p.a. per tutta la vita del titolo, pagabili in rate annuali posticipate scadenti in data 29 dicembre di ogni anno a partire dal 29 dicembre 2018 e fino alla scadenza del titolo.

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)".

E' fatta salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "*bail-in*", ove applicabile.

Articolo 8 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite Monte Titoli S.p.A.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo agguintivo.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.

Articolo 9 – Subordinazione del prestito

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e subordinate dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi

e le imprese di investimento (il “**CRR**”) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche”), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri).

Fatta salvo quanto indicato all'articolo 5 in merito all'applicazione del “*bail-in*” e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni di cui al presente Prestito Obbligazionario sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni; ii) di pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente.

Per tutta la durata del presente Prestito Obbligazionario e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente

Articolo 10 – Utilizzo dei proventi

L'emissione delle Obbligazioni è finalizzata all'incentivazione delle attività economiche della Provincia Autonoma di Bolzano attraverso l'erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate alle medie, piccole e micro imprese del territorio sulla base di un moltiplicatore fisso calcolato sull'ammontare della presente emissione.

Articolo 11 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla

data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 12 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi non sono soggetti ad alcuna garanzia ulteriore rispetto al patrimonio dell'Emittente.

Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 13 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 – Ammissione alla negoziazione

L'Emittente farà richiedere, tramite Banca Akros, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf, gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., al fine di ottenere il provvedimento alla negoziazione entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15 – Legge Applicabile e Foro competente

Le Obbligazioni sono emesse in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Bolzano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Bolzano, non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove

tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Articolo 16 – Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.

Articolo 17 – Collocamento e divieto di circolazione al retail

Le Obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali qualificati tramite *private placement* e non possono essere trasferite e/o offerte alla clientela retail.

Articolo 18 – Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata

con ricevuta di ritorno, alla sede legale dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 18.